

# **BOLLETTINO** **UFFICIALE**

**DELL'AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA.**

(Pubblicazione mensile)

---

Anno II. Mogadiscio, 5 Settembre 1951 Supplemento N. 1 al **N. 9**

---

## **S O M M A R I O**

---

ORDINANZA N. 15 rep. del 5 settembre 1951: Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia . . . . . 402

Ordinanza n. 15 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA  
L'AMMINISTRATORE

VISTA la legge 8 febbraio 1950, n. 12;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 31 marzo 1950;

RAVVISATA la necessità di disciplinare l'esercizio della pesca in Somalia, emanando norme rispondenti all'attuale situazione giuridica del Territorio, in sostituzione di quelle di cui al r. d. 27 luglio 1934, n. 1410, tuttora vigenti, in forza dell'ordinanza n. 5 del 12 aprile 1950;

SENTITO il parere del Consiglio Consultivo delle Nazioni Unite;

SENTITO il parere del Consiglio Territoriale;

ORDINA:

Art. 1.

E' approvato l'unito Ordinamento per l'esercizio della pesca nel Territorio della Somalia, vistato in data odierna.

Art. 2.

Sono abrogate le norme regolanti l'esercizio della pesca in Somalia, di cui al r. d. 27 luglio 1934, n. 1410.

Art. 3.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale dell'A.F.I.S..

Mogadiscio, li 5 settembre 1951.

## ORDINAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA NEL TERRITORIO DELLA SOMALIA

### *Disposizioni generali.*

#### Art. 1.

Nelle acque territoriali della Somalia l'esercizio della grande pesca e degli allevamenti non temporanei di pesci e di altri animali acquatici su tratti di spiaggia o su acque demaniali o di mare territoriale è consentito solo a coloro che detengono la relativa concessione a norma degli art. 8 e seguenti del presente ordinamento.

#### Art. 2.

Per grande pesca s'intende:

- a) la pesca esercitata esclusivamente con impianti fissi o con rete da posta per la cattura di pesci di grosso taglio;
- b) la pesca a strascico esercitata al largo con mezzi meccanici (piro o motopescherecci di notevole tonnellaggio).

#### Art. 3.

Per l'esercizio delle altre attività peschereccio nel mare territoriale, ivi compresa la pesca della madreperla e delle altre conchiglie sfruttabili industrialmente, è necessaria una speciale licenza, rilasciata secondo le norme dell'art. 7 del presente ordinamento.

L'esercizio della pesca fluviale è libero, salva l'osservanza delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

#### Art. 4.

Il diritto della grande pesca non menoma quello della piccola pesca anche se quest'ultima è effettuata a scopo di lucro; a questo fine, entro una fascia marittima di 500 metri dalla costa, non sarà consentito l'uso dei mezzi per l'esercizio della grande pesca.

L'esercizio della piccola pesca nelle forme e negli usi consuetudinari non è vincolato dalle limitazioni del presente ordinamento, salva l'applicazione delle norme di polizia e delle disposizioni di cui al successivo art. 6.

Nelle licenze e negli atti di concessione dovrà essere fatta espres-  
sa riserva per gli usi e le consuetudini di cui sopra.

### Art. 5.

Sono vietati la pesca e il commercio del fregolo, del pesce novello e degli altri animali acquatici non dannosi, che non siano pervenuti alle dimensioni che saranno stabilite dalle norme regolamentari di cui al successivo art. 21.

L'Amministratore, con suo decreto, potrà però consentire anche in tali casi la pesca ed il commercio di detti animali, quando lo richiedano le necessità di allevamenti artificiali a scopo industriale o scientifico o sia dimostrato che quegli atti non sono tali da nuocere alla conservazione della specie.

### Art. 6.

E' proibita la pesca con la dinamite o con altre materie esplodenti ed è vietato di gettare o diffondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire ed uccidere i pesci e gli altri animali acquatici.

E' pure vietata la raccolta e la vendita degli animali così storditi ed uccisi.

### Art. 7.

Le licenze per l'esercizio della piccola pesca sono rilasciate dalla Capitaneria di Porto e dagli Uffici di Porto competenti per territorio. La loro durata normale è di un anno e possono essere rinnovate di anno in anno. Esse sono soggette a revoca in qualunque momento quando ciò sia necessario per ragioni di pubblico interesse, nel qual caso nessun diritto o compenso o indennità spetterà al titolare della licenza.

Il rilascio delle licenze di pesca è soggetto alla tassa prevista dalle vigenti disposizioni.

### Art. 8.

Le concessioni di grande pesca sono rilasciate dall'Amministratore per un periodo non eccedente i nove anni e possono essere prorogate alla loro scadenza per un uguale periodo a giudizio insindacabile dell'Amministratore.

Le concessioni possono riguardare una o più zone acquee; in ogni caso non conferiscono una esclusività di pesca, essendo rimesso all'Amministratore di determinare per ogni zona il numero delle concessioni accordabili in rapporto specialmente con le possibilità di sfrut-

tamento, con la tutela della pescosità del mare e con la conciliazione dei diversi generi di pesca, nonché di stabilire altre condizioni particolari necessarie nel pubblico interesse.

Quando le concessioni siano accordate per la pesca a strascico di cui alla lettera b) dell'art. 2, su vasti tratti di mare territoriale, deve essere fatto obbligo al concessionario di provvedere a terra i relativi impianti di conservazione e di lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti. Eguale obbligo potrà essere imposto per la pesca esercitata con i mezzi di cui alla lettera a) dell'art. 2.

A tale scopo i concessionari potranno ottenere l'occupazione e l'uso di aree demaniali disponibili, necessarie per lo svolgimento dell'industria.

Tali aree saranno accordate con lo stesso provvedimento che rilascia la concessione o con provvedimento successivo.

#### Art. 9.

Le concessioni scadono di pieno diritto al compiersi del periodo di tempo per il quale sono state accordate e possono essere prorogate ai sensi del primo comma dell'articolo precedente.

#### Art. 10.

Le domande di concessione saranno rivolte all'Amministratore e dovranno contenere le seguenti indicazioni:

a) referenze sulla capacità tecnica ed economica del richiedente e, se del caso, anche del fideiussore proposto, e su quella del rappresentante in Somalia;

b) impegno di dirigere personalmente l'impresa e di risiedere in Somalia oppure di farvi risiedere un proprio rappresentante;

c) se trattasi di domanda da parte di una società ad essa dovrà essere unita copia autentica dell'atto costitutivo della società o del compromesso per la costituzione della società stessa;

d) programma sommario di valorizzazione che i richiedenti intendono realizzare.

#### Art. 11.

Le domande di concessione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Somalia e dalla data di pubblicazione decorre un mese di tempo per le eventuali opposizioni da parte di terzi.

I decreti di concessione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

## Art. 12.

Per ogni concessione sarà compilato un apposito disciplinare che formerà parte integrante del decreto di concessione.

Ogni concessionario è tenuto al pagamento in favore dell'Amministrazione di un canone annuo, che verrà fissato nel disciplinare e che sarà determinato in relazione alla natura, importanza e durata della concessione, con speciale riguardo alla estensione acquea concessa ed alla sua ubicazione in rapporto ai punti d'approdo, nonché alle aree demaniali eventualmente concesse a norma dell'art. 8.

## Art. 13.

Qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto di concessione, il concessionario non abbia iniziato le operazioni di pesca, la concessione potrà essere revocata; salvo i casi di forza maggiore debitamente riconosciuti. La concessione potrà inoltre essere revocata qualora il concessionario non adempia, nei termini stabiliti dal disciplinare, agli obblighi impostigli, e specialmente a quelli relativi alla conservazione e alla lavorazione dei prodotti e dei sottoprodotti della pesca.

Qualora la concessione venga revocata a norma del presente articolo, tutte le opere fisse costruite per l'esercizio della pesca sulle aree demaniali concesse quali bacini, vivai, collettori, sistemazioni di spiagge, approdi, gettate, strade di accesso e simili, diverranno proprietà dell'Amministrazione senza alcun compenso al concessionario.

Inoltre, le aree demaniali concesse dovranno essere, normalmente, restituite all'Amministrazione ridotte in pristino stato, salvo le particolari condizioni che fossero stabilite nei disciplinari di concessione, in relazione alla natura, importanza e durata della concessione stessa, soprattutto per quanto riguarda i fabbricati, gli stabilimenti, magazzini e simili costruiti sulle aree predette dal concessionario.

## Art. 14.

La concessione può essere revocata, anche quando sia necessario per ragioni di pubblico interesse. In questo caso sarà dovuta al concessionario una indennità, tenuto conto, tra l'altro, delle spese da lui utilmente sostenute per l'esecuzione degli obblighi assunti, e del tempo pel quale egli ha usufruito delle opere e di ogni valore ulteriormente utilizzabile.

L'indennità di cui al comma precedente sarà fissata dall'Amministratore nello stesso provvedimento di revoca o con provvedimento successivo; in caso di non accettazione dell'indennità, essa sarà determinata inappellabilmente da un collegio di arbitri nominati uno dalla Amministrazione, uno dal concessionario ed il terzo dal Giudice della Somalia.

Art. 15.

La revoca delle concessioni nei casi previsti dagli articoli 13 e 14 dovrà, previa diffida al concessionario a presentare entro un termine perentorio le sue deduzioni, essere pronunciata con decreto motivato dell'Amministratore, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Somalia.

Art. 16.

Qualora la concessione cessi di aver vigore per la scadenza normale del periodo della sua durata o per rinuncia del concessionario, saranno applicate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 13.

Art. 17.

Le concessioni di cui agli articoli precedenti potranno essere cedute a terzi soltanto qualora intervenga il consenso dell'Amministratore. Ogni atto che non abbia ottenuto il suddetto consenso è nullo, tanto nei confronti dell'Amministrazione, quanto fra le parti.

Ogni rilevatorio di una concessione è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dal disciplinare vigente col concessionario cedente.

Art. 18.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, senza corrispondere alcun indennizzo, la pesca negli specchi di mare concessi o in determinate zone di essi per motivi di pubblica necessità, per le esigenze della navigazione, per il servizio di fari e fanali e per la necessità di approdi.

*Vigilanza e sanzioni.*

Art. 19.

La sorveglianza sulla pesca e la esecuzione delle norme che la disciplinano sono affidate alle autorità portuali e, dove esse non siano istituite, alle autorità regionali e locali.

**Art. 20.**

Per le infrazioni alle norme del presente ordinamento ed a quelle regolamentari saranno applicate ammende variabili da So. 30 a So. 1.500; le violazioni al disposto dell'art. 6 saranno punite ai sensi del Codice per la marina mercantile vigente in Somalia.

*Norme regolamentari.*

**Art. 21.**

Con decreto dell'Amministratore saranno emanate le norme regolamentari per la esecuzione del presente ordinamento.

*Ricorsi.*

**Art. 22.**

I provvedimenti emanati dalle autorità della Somalia, a norma del presente Ordinamento, sono definitivi.

*Disposizioni finali e transitorie.*

**Art. 23.**

Per quanto non è previsto dal presente Ordinamento si applicano le disposizioni del Codice per la Marina Mercantile vigenti in Somalia.

**Art. 24.**

Le concessioni di grande pesca di qualsiasi natura, che siano state accordate anteriormente all'entrata in vigore del presente ordinamento continueranno ad avere vigore fino alla loro scadenza normale, ferma restando l'applicabilità degli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 del presente Ordinamento, in quanto la materia non sia già regolata dai rispettivi disciplinari di concessione.

Mogadiscio, li 5 settembre 1951.

Visto: L'AMMINISTRATORE

**Fornari**